|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 259 del 14/06/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc169277760)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc169277761)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc169277762)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc169277763)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 2](#_Toc169277764)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CIRCOLARE N. 72 DEL 12.06.2024**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la copia della circolare n. 31-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. avente per oggetto:

***“Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 1° trimestre 2023”***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**INDIRIZZO E-MAIL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**Si comunica che l’indirizzo e-mail del Comitato Regionale Marche è variato in:**

**cr.marche01@lnd.it**

**ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE**

**Si ricorda alle Società che il 30 giugno 2024 è il termine entro cui gli statuti sociali delle ASD devono essere adeguati alla normativa introdotta con la cosiddetta “riforma dello sport”.**

**Si evidenzia che la mancata conformità ai criteri fissati dalla vigente normativa rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d’ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 259 – RIUNIONE DEL 12 GIUGNO 2024

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 12 giugno 2024, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**Decisione n. 13/TFT 2023/2024 relativa al**

**deferimento n. 28810/163 pfi 2 3-24/PM/ag** **del 17 maggio 2024**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 12 giugno 2024,

a seguito del deferimento n. 28810/163 pfi 23-24/PM/ag del 17 maggio 2024 a carico della A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI ha emesso la seguente decisione.

 **Il deferimento**

Con provvedimento del 17 maggio 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sotto indicati per rispondere:

 **1.**- la società **A.S.D. Monte San Pietrangeli** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alberto Malaigia, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: *“- violazione del disposto dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Montegranaro – Monte San Pietrangeli del 10.9.2022, valevole per la Coppa Italia di Seconda Categoria della stagione sportiva 2022 - 2023, colpito a gioco fermo con una testata al volto il calciatore avversario sig. Marco Giri, provocandogli la frattura del setto nasale”*.

Con provvedimento del 22 maggio 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando la discussione per il giorno 12 giugno 2024 ed avvertendo che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla sopra indicata udienza sono comparsi l’avv. Fabrizio La Rocca, in rappresentanza della Procura Federale, e il signor Marcello Cintio, presidente della società deferita, assistito dall’avv. Roberto Greci.

**Il patteggiamento**

Prima dello svolgimento dell’odierna udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la società deferita ha sottoposto al Tribunale l’accordo di applicazione di una sanzione ridotta raggiunto con la Procura Federale, ritualmente verbalizzato con indicazione della specie e della misura.

Il Tribunale si è riunito in camera di consiglio per emettere la relativa decisione ed al termine della stessa ha emesso la seguente decisione.

Il Tribunale,

- visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;

- rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

ha deciso di accogliere la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata ex art. 127 C.G.S.,

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in applicazione dell’art. 127 C.g.s., la seguente sanzione:

* ammenda di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00)

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 giugno 2024

 Il Presidente relatore

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 14 giugno 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro** **e non oltre il 24/06/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 14/06/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |